



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI



Consiglio regionale  
della Calabria



**CO.RE.COM. CAL/Bia**

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 107 DEL 04-05-2018

#### DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSA

Archiviazione del procedimento avviato su istanza di Laganà xxxxx c/ Tim Telecom Italia xxxx- utenza n.xxxx

#### IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche ed integrazioni;

l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (*cinquecento/00*) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: *"al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale"*;

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 25870 del 14 giugno 2017, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota del 21 giugno 2017, prot. 21617, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia;

VISTA l'istanza pervenuta a mezzo e-mail il 19 febbraio 2017, con cui il delegato dall'istante ha comunicato il decesso di quest'ultimo, intervenuto il 24 novembre 2017, allegando il certificato di morte e chiedendo un rinvio e /o una sospensione del procedimento onde consentirgli tutti i successivi adempimenti per la prosecuzione della procedura;

RILEVATO che con nota del 26 febbraio 2017, prot. 10288, il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, al fine di acquisire le eventuali dichiarazioni di volontà degli eredi a proseguire la stessa, preavvertendoli che qualora non fossero pervenute nel termine di 60 giorni dal ricevimento della suddetta nota, si sarebbe proceduto all'archiviazione del procedimento;

RILEVATO che nel termine concesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli eredi dell'istante;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Regolamento su citato, l'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia deve rispondere a tutti i requisiti di cui all'art. 7 del Regolamento stesso;

CONSIDERATO, alla luce di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, che l'istanza presentata dal Sig. Laganà P. deve ritenersi inammissibile atteso il decesso dello stesso e il mancato intervento nella suddetta procedura dei suoi eredi legittimi ;

DISPONE

- 1) l'archiviazione del procedimento avviato su istanza di Laganà P. c/ Tim Telecom Italia il 14 giugno 2017, prot. n. 25870, per come stabilito dall'art. 20 del "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, e sue successive modifiche ed integrazioni";
- 2) dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 3 maggio 2018

Il Responsabile del procedimento  
F.to Avv. Daniela Biancolini

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.  
F.to Avv. Rosario Carnevale